

PREMESSA

Per l'anno 2019 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti titolari o soci di farmacie rurali.

L'importo stanziato è di euro 1.000.000,00 (unmilione) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico.

1. DESTINATARI

Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. che, al momento della domanda, siano titolari di farmacie rurali (art. 1, legge n. 221/1968 e successive modificazioni) ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Se trattasi di gestione societaria, la domanda può essere presentata da ciascuno dei soci.
- 1b. che dall'anno 2017 siano titolari o soci della medesima farmacia rurale e che, per tale motivazione, siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2017-2019; inoltre, è richiesto che l'esercizio sia stato regolarmente aperto al pubblico con la medesima decorrenza.
- 1c. che siano in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione nel corrente anno il cui termine di pagamento è scaduto alla data di presentazione della domanda e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.
- 1d. il cui nucleo familiare ha un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione del punteggio (tabella n.1) ed un patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad euro 80.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 100.000,00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. o PEC, a pena di decadenza, entro il 13 agosto 2019. In ogni caso, il mezzo di trasmissione deve essere tracciabile e deve riportare la data e l'orario

dell'invio. Ove l'orario non sia rilevabile, la domanda si considererà pervenuta alle ore 23,59 del giorno di spedizione.

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il modello ISEE del nucleo familiare, rilasciato nell'anno 2019;
- b) l'attestato del Comune da cui risulti la popolazione residente anche, ove necessario, con specifico riferimento a quella della frazione in cui ha sede l'esercizio farmaceutico. Dall'attestazione deve inoltre risultare che l'esercizio farmaceutico è stato regolarmente aperto al pubblico dall'anno 2017;
- c) copia delle quietanze di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente e copia delle quietanze e del piano di rientro concordato con l'Agente della Riscossione, in caso di rateizzazione del debito contributivo.
In tali circostanze, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa, le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio. Si procederà, quindi, alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2010-2019, così come specificato nella tabella n.2.

3.2 Se i richiedenti sono soci della medesima società che gestisce una farmacia rurale e fanno parte dello stesso nucleo familiare sarà corrisposto a ciascuno di essi il 50% dell'importo spettante, indicato nella tabella n.3.

3.3 A parità di punteggio, avranno precedenza:

- 3.3a. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;
- 3.3b. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;
- 3.3c. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata sul sito internet dell'Enpaf.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

6. TRATTAMENTO FISCALE

L'importo del contributo assistenziale erogato è assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.

7. INCOMPATIBILITA'

Il contributo è incompatibile con l'erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

- ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l'accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
- parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale.

Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese.

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

TABELLA N.1

valutazione della condizione economica del nucleo familiare

| VALORE ISEE ANNO 2019 | PUNTI |
|------------------------------|--------------|
| da zero a € 6.000,00 | 90 |
| da € 6.000,01 a € 10.000,00 | 80 |
| da € 10.000,01 a € 15.000,00 | 70 |
| da € 15.000,01 a € 20.000,00 | 60 |
| da € 20.000,01 a € 25.000,00 | 50 |
| da € 25.000,01 a € 30.000,00 | 40 |
| da € 30.000,01 a € 36.000,00 | 30 |
| da € 36.000,01 a € 42.000,00 | 20 |
| da € 42.000,01 a € 50.000,00 | 10 |
| da € 50.000,01 a € 60.000,00 | zero |

TABELLA N.2

ulteriore attribuzione di punteggio:

| REQUISITO | PUNTI |
|--|--------------|
| iscritti che hanno versato sei anni continuativi (o più) a quota intera nel decennio 2010-2019 | 10 |

In presenza dei necessari requisiti e nei limiti dello stanziamento economico, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

TABELLA N.3
misura della prestazione erogata

| PUNTI | IMPORTO LORDO |
|-------|---------------|
| 100 | € 10.000,00 |
| 90 | € 9.000,00 |
| 80 | € 8.000,00 |
| 70 | € 7.000,00 |
| 60 | € 6.000,00 |
| 50 | € 5.000,00 |
| 40 | € 4.000,00 |
| 30 | € 3.000,00 |
| 20 | € 2.000,00 |
| 10 | € 1.000,00 |
| 0 | 0 |